

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 20 - Dicembre 2006

AL VIA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL PRIMO GENNAIO 2007

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2006 il D.L. n.279/06 che modificando le disposizioni del D.Lgs. n.252/05, anticipa l'entrata in vigore della disciplina della previdenza complementare al primo gennaio 2007. ***Le nuove regole, integrate dalla Finanziaria 2007, si applicheranno solo alle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007.***

Lo smobilizzo del TFR ai fondi pensione comporterà a favore delle imprese alcune agevolazioni, due di tipo contributivo, con esclusivo riferimento ai lavoratori per i quali avviene il predetto trasferimento del TFR. La prima agevolazione è una deduzione fiscale, in misura del 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) delle quote di TFR smobilizzate o destinate alla previdenza integrativa.

La seconda agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del contributo dovuto al fondo di garanzia TFR (0,20%); la riduzione fruibile è però proporzionale alla quota di TFR versato al fondo.

La seconda agevolazione decorrerà dal 1° gennaio 2008 e consiste in uno sgravio contributivo in misura prestabilita negli anni. Anche in questo caso la riduzione compete in proporzione alla quota di TFR trasferita al fondo.

Al fine di aiutare il datore di lavoro e il lavoratore nella comprensione della norma si fornisce il seguente schema riepilogativo.

LA SCELTA DEL LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal <u>29.4.1993</u>	OPZIONE	dal 01.01.07 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio TFR maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro. La scelta può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).
	MODALITÀ ESPLICITE	Entro il 30.06.07 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di: <ul style="list-style-type: none"> • destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare; • mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, <u>per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti</u>, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS. • Forma: dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria <u>anche</u> nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

	<p>MODALITA' IMPLICITA (silenzio assenso)</p>	<p>Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.</p>
	<p>EFFETTI</p>	<p>La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riguarda solo il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge; - determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta; - <u>non può essere revocata</u>, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.
<p>LA SCELTA DEL LAVORATORE DIPENDENTE iscritto alla previdenza obbligatoria prima del <u>29.4.1993</u></p>	<p>OPZIONE</p>	<p>Le modalità e i termini sono gli stessi. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista <u>la possibilità</u> di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando</p>
	<p>MODALITÀ ESPLICITE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 01.01.07, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS; • se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 01.01.07, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.
	<p>MODALITA' IMPLICITA (silenzio assenso)</p>	<p>Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.</p>

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE	DEDUZIONE FISCALE	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese fino a 49 addetti: deducibilità fiscale del 6% del Tfr versato ai Fondi pensione. • Imprese con oltre 49 addetti: deducibilità fiscale del 4% del Tfr versato ai Fondi pensione o all'Inps.
	ESONERO CONTRIBUTIVO	Le imprese sono esonerate dal versamento del contributo Inps (0,20%) al Fondo di garanzia Tfr con riferimento al Tfr versato ai Fondi pensione o all'Inps.
	RIDUZIONE COSTO DEL LAVORO	Dal 1.01.2008, le imprese fruiranno di un'ulteriore riduzione contributiva in misura variabile e crescente nel tempo: 0,19% dall'anno 2008; 0,21% dall'anno 2009; 0,23% dall'anno 2010; 0,25% dall'anno 2011; 0,26% dall'anno 2012; 0,27% dall'anno 2013; 0,28% dall'anno 2014.

Il D.Lgs.252/05 pone, inoltre, a carico del datore di lavoro due obblighi di informazione al lavoratore:

- prima dell'avvio del periodo di 6 mesi consentito per esprimere o meno la scelta, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili;
- 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.